



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 43 del 26 GEN. 2021

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE REUMATOLOGICHE EFFETTUATE IN FAVORE DELLA ASST LODI DA PARTE DI PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALLA UOC REUMATOLOGIA CLINICA DEL PO PINI E CONSEGUENTE STIPULA DI CONVENZIONE ATTIVA CON LA ASST LODI.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

26 GEN. 2021

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che gli introiti di € 5.440,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio d'Esercizio anno 2020 al Conto Economico n. 410.010.00039 "ALPA consulenze ATS/ASST Regione".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

WWW.ALPAOPRETORONLINE.IT 20210127



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <u>43</u> del <u>26 GEN. 2021</u>

IL DIRETTORE GENERALE**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett. c) dell'art. 115 del CCNL del 19.12.2019 dell'Area Sanità, che stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 3 dell'art. 114 del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità, che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini l'attività in parola;
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, nella parte in cui, all'art. 4.3. disciplinano la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento dai singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, Comma 1, lett. c) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità, svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, previa convenzione dell'Azienda con le stesse;

Rilevato che, con nota prot. n. 31904 del 08.10.2020 in atti, la ASST Lodi, allo scopo di garantire idonee prestazioni di cura ai pazienti affetti da COVID-19 ricoverati all'interno delle proprie strutture, ha espresso a questa Azienda l'urgente necessità di acquisire, sino al 31.12.2020, prestazioni specialistiche di Reumatologia proponendo a tal fine la stipula di un apposito atto convenzionale.

Dato atto che la Direzione Sanitaria di questa Azienda ha provveduto, con nota mail in atti del 09.10.2020, nelle more del procedimento di definizione dell'atto convenzionale da parte degli uffici competenti, a comunicare alla ASST Lodi l'autorizzazione, a far data dal 12.10.2020, all'effettuazione delle prestazioni reumatologiche richieste da parte di personale afferente alla UOC Reumatologia Clinica del PO Pini;

Preso atto che, a seguito dell'autorizzazione di cui sopra, il personale medico afferente alla UOC Reumatologia Clinica ha iniziato, a far data dal 15.10.2020, a eseguire le prestazioni richieste dalla



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 43 del 26 GEN. 2021

ASST Lodi tramite accessi della durata di quattro ore presso le strutture della ASST Lodi medesima;

Preso atto altresì, che

- con nota mail in atti del 13.11.2020, questa Azienda ha confermato alla ASST Lodi la propria disponibilità alla stipula della convenzione in parola, proponendo al contempo un incremento della tariffa oraria riconosciuta alla ASST G. Pini/CTO per l'effettuazione di dette prestazioni, da € 60,00/ora ad € 80,00/ora;
- con mail PEC prot. n. 40502 del 16.12.2020 in atti, la ASST Lodi ha trasmesso a questa Azienda copia firmata digitalmente della suddetta convenzione, avente le condizioni richieste da questa Azienda di cui al punto precedente;

Visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta che prevede, tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa da parte della ASST Lodi delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

Considerato che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, e che l'introito derivante dal presente provvedimento è pari € 5.440,00 (euro cinquemilaquattrocentoquaranta/00), come specificato nella seguente tabella;

Numero di accessi effettuati presso la ASST Lodi	Durata accessi	Tariffa Oraria	Importo spettante alla ASST G. Pini/CTO
17	4 ore per accesso	€ 80,00/ora	€ 5440,00

Ritenuto pertanto di approvare la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi nel testo depositato agli atti avente scadenza al 31.12.2020, convenendo di regolare i pregressi rapporti intervenuti tra le parti a norma dell'accordo in parola, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla DMP del PO Pini;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione attiva con la ASST Lodi con scadenza al 31.12.2020, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche reumatologiche effettuate da personale medico afferente alla UO Reumatologia Clinica del PO Pini, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale, convenendo di regolare i pregressi rapporti intervenuti tra le parti a norma dell'accordo in parola, come specificato in premessa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 43 del 26 GEN. 2021

- 2- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di contabilizzare l'introito complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 5.440,00 (euro cinquemilaquattrocentoquaranta/00) nel Bilancio d'Esercizio anno 2020 al conto n. 410.010.00039 "ALPA consulenze ATS/ASST Regione" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;
- 5- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Dirigente Proponente: dott. Marco M. Gelmetti

Responsabile del Procedimento: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2020/1.1.317.40



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 43 del 26 GEN. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 2 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. pagine e di n. allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Cruchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 02102121

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE DI
REUMATOLOGIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, di seguito per brevità denominata ASST di Lodi, (C.F./P. IVA 09322180960) con sede in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO, di seguito denominata ASST Pini - CTO, con sede in Milano, P.zza A. Ferrari 1 (C.F./P.IVA 09320530968) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede,

PREMESSO

- che l'ASST di Lodi ha chiesto la collaborazione all'ASST Pini - CTO, per l'attivazione di una collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività professionale di Reumatologia da effettuarsi presso l'ASST di Lodi;
- che da parte dell'ASST Pini - CTO è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione dell'attività in parola;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST Pini - CTO, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Pini - CTO, a seguito di specifica richiesta dell'ASST di Lodi, si impegna a svolgere attività professionale di Reumatologia da effettuarsi presso l'ASST di Lodi.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale dirigente – UOC Reumatologia Clinica. Pertanto l'ASST Pini - CTO autorizza il personale individuato ad effettuare le prestazioni sopra menzionate, di norma per n. 8 ore settimanali, con numero di accessi per n. 3 settimane/mese.

Art. 3

Le prestazioni, indicate nell'allegato 1 alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del UOC Reumatologia Clinica dell'ASST Pini - CTO

Eventuali ulteriori prestazioni, non contenute nell'allegato sopra citato, potranno essere richieste dall'ASST di Lodi all'ASST Pini - CTO, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 4

L'ASST di Lodi per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un importo orario pari a € 80,00= compresi oneri fiscali e IRAP.

A tal fine l'ASST di Lodi, comunicherà mensilmente al Servizio Marketing e Libera Professione della ASST Pini-CTO (e-mail: marketinglp@asst-pini-cto.it), l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari delle stesse, effettuate nel periodo considerato, ai fini dell'emissione della fattura a carico dell'ASST di Lodi.

Art. 5

L'ASST Pini - CTO emetterà fattura a seguito di registrazione mensile dell'attività effettuata e l'ASST di Lodi provvederà al loro pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Pini - CTO e l'ASST di Lodi.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST di Lodi, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2020.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

La convenzione potrà essere prorogata o rinnovata alla scadenza, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11

Gli oneri inerenti e conseguenti all'eventuale registrazione della presente convenzione, sono a carico dell'ASST di Lodi.

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Gioia

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
convenzione reumatologia.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Certificato di CA non trovato	<input checked="" type="checkbox"/> verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFN06822F205Z	NON PRESENTE
	Certificato di CA non trovato	<input checked="" type="checkbox"/> verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	SALVATORE GIOIA	TINIT-GIOSV766707D25R	NON PRESENTE

WWW.Albopretorionline.it 02/02/21